

DETERMINAZIONE DSAI/19/2021/RIF

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1° luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);

- decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/ RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 590/2020/R/RIF recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, e assimilati nei confronti di Locride Ambiente S.p.a." (di seguito: deliberazione 590/2020/R/RIF);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell'articolo 1, della legge 147/13 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/00 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile poi al 30 settembre ed infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020;
- l'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20 ha disposto, inoltre, che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria ed in particolare che:
 - il gestore deve predisporre annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti (commi 1 e 2) affinché verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma 3);
 - l'Ente territorialmente competente deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5);
- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/RIF precisa, in particolare, che con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/RIF prevede che l'Ente territorialmente competente dia comunicazione all'Autorità, per i seguiti di competenza, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF secondo quanto stabilito dall'articolo 6;

- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità – al fine di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) prevedendo in particolare che la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/RIF sia da considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione;
- l’articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/RIF prevede che in caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un’ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Siderno (in qualità di Ente territorialmente competente dell’omonimo territorio comunale, di seguito anche ETC), ha segnalato all’Autorità l’inerzia di Locride Ambiente S.p.A. (di seguito: Locride Ambiente o società) gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito tariffario di competenza, nella trasmissione dei dati e dei documenti più volte sollecitati e necessari ai fini della procedura di validazione di cui al sopra citato articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, richiedendo l’attivazione dei previsti meccanismi di garanzia di cui all’articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF nonché agli articoli 1, comma 4, e 3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
- a seguito della segnalazione del Comune di Siderno, la società è stata dapprima diffidata con atto del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità del 26 novembre 2020 (prot. Autorità 39136) a trasmettere i dati e i documenti richiesti dal Comune di Siderno; successivamente, perdurando l’inadempimento, l’Autorità con deliberazione 590/2020/R/RIF ha intimato alla medesima società di trasmettere entro i successivi 15 giorni quanto dovuto;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 590/2020/R/RIF è spirato senza che la società – come dalla stessa anticipato con la nota del 30 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 44286) – abbia provveduto ad inviare ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/RIF all’ETC il PEF 2020.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Locride Ambiente S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento nei confronti di Locride Ambiente S.p.A., quale gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani individuato dal Comune di Siderno, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata della istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine della istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviati col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Locride Ambiente S.p.A. (C.F. 02386040790) mediante PEC all'indirizzo locrideambientespa@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 1° luglio 2021

Il Direttore

avv. Michele Passaro